

Costituzione del Cantone di Berna (CostC)²

del 6 giugno 1993 (Stato 3 marzo 2024)³

Nell'intento di tutelare la libertà e il diritto, nonché di forgiare una collettività solidale in cui tutti vivano consapevoli della loro responsabilità verso il creato,

il Popolo del Cantone di Berna si è dato la presente Costituzione:

1 Principi generali

Art. 1

Il Cantone di
Berna

¹ Il Cantone di Berna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

² Il potere dello Stato poggia sul Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Art. 2

Rapporto con la
Confederazione
e con gli altri
Cantoni

¹ Il Cantone di Berna è uno Stato della Confederazione Svizzera.

² Esso coopera con la Confederazione e con gli altri Cantoni e si pone come tramite tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca.

Art. 3

Territorio cantonale

¹ Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione.

² Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni.⁴

³ Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali.

Accettata nella votazione popolare del 6 giu. 1993. Garanzia dell'AF del 22 set. 1994 (FF **1994** I 361, III 1688).

¹ Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nelle ediz. franc. e ted. della presente Raccolta.

² Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

³ La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi.

⁴ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

Art. 4

Minoranze

¹ I bisogni delle minoranze linguistiche, culturali e regionali vanno debitamente considerati.

² A tal fine, a tali minoranze possono essere conferite particolari attribuzioni.

Art. 5

Giura Bernese

¹ Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale.⁵

² Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone.

Art. 6

Lingue

¹ Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone.

² Le lingue ufficiali sono:

- a. il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese;
- b. il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne;
- c. il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.⁶

³ Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono:

- a. il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard;
- b. il tedesco per gli altri Comuni.⁷

⁴ Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.⁸

⁵ Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone.⁹

⁵ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

⁶ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

⁷ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

⁸ Originario cpv. 3.

⁹ Originario cpv. 4.

Art. 7

Cittadinanza

¹ L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.¹⁰

² La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale.

³ Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi:

- a. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni;
- b. beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni rimosse;
- c. non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale;
- d. non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia;
- e. non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.¹¹

⁴ Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.¹²

Art. 8

Doveri

¹ Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legislazione su di essa fondata.

² Oltre ad essere responsabile di se stesso, ognuno è responsabile verso gli altri e corresponsabile nel far sì che il diritto all'autodeterminazione sia preservato anche per le generazioni future.

2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali**2.1 Diritti fondamentali****Art. 9**

Dignità umana

La dignità umana va rispettata e protetta.

¹⁰ Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF **2015** 2545 art. 1 n. 1, **2014** 7845).

¹¹ Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF **2015** 2545 art. 1 n. 1, **2014** 7845).

¹² Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF **2015** 2545 art. 1 n. 1, **2014** 7845).

Art. 10

Uguaglianza giuridica

¹ L'uguaglianza giuridica è garantita. È in ogni caso inammissibile qualsivoglia discriminazione, segnatamente in base alla razza, al colore della pelle, al sesso, alla lingua, all'origine, al modo di vita o alle convinzioni politiche o religiose.

² Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

³ Il Cantone e i Comuni promuovono l'effettiva parità dei sessi.

Art. 11

Protezione dall'arbitrarietà, tutela della buona fede

¹ Ognuno ha diritto alla protezione dall'arbitrarietà dei poteri pubblici.

² La tutela della buona fede è garantita.

Art. 12

Diritti della personalità

¹ La libertà personale, segnatamente il diritto all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, è garantita.

² La tortura, nonché le pene o i trattamenti inumani o degradanti sono in ogni caso inammissibili.

³ Ognuno ha diritto al rispetto della sfera privata, dell'abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

Art. 13

Matrimonio e altre forme di convivenza

¹ Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è protetto.

² La libera scelta di una diversa forma di convivenza è garantita.

Art. 14

Libertà di credo e di coscienza

¹ La libertà di credo e di coscienza ed il suo esercizio sono garantiti.

² È in ogni caso inammissibile costringere qualcuno a un atto religioso o a una professione di fede, filosofica o religiosa.

Art. 15

Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 16

Libertà di domicilio

La libera scelta del luogo di domicilio e del luogo di dimora è garantita.

Art. 17

Libertà di opinione e d'informazione

¹ Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di manifestarla senza impedimenti di sorta e di diffonderla con la parola, lo scritto o l'immagine o in altro modo.

² Salvo nell'ambito di speciali rapporti giuridici, la censura preventiva è in ogni caso inammissibile.

³ Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 18

Protezione dei dati

¹ Ognuno ha il diritto di consultare i dati che lo concernono e di esigere che quelli errati vengano rettificati e quelli inadeguati o superflui, distrutti.

² Le autorità possono trattare dati personali soltanto se ve n'è una base legale e soltanto se i dati sono adeguati e necessari per l'adempimento dei loro compiti.

³ Esse si assicurano che i dati trattati siano corretti e provvedono affinché questi dati non possano essere oggetto di un impiego abusivo.

Art. 19

Libertà di riunione e di associazione

¹ Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni o associazioni.

² Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione se così disposto dalla legge o dal regolamento comunale. Devono essere autorizzate se risulta assicurato uno svolgimento ordinato e se l'incomodo arrecato agli altri utenti sembra ragionevolmente sopportabile.

Art. 20

Diritto di petizione

¹ Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine senza che gliene derivi un pregiudizio.

² Il diritto di presentare petizioni individuali non può essere limitato in nessun caso.

³ L'autorità competente esamina la petizione e vi risponde nel termine di un anno.

Art. 21

Libertà dell'insegnamento e libertà della scienza

¹ L'accesso all'insegnamento e la libertà della ricerca e dell'insegnamento sono garantiti.

² Chi opera nell'ambito della scienza, della ricerca e dell'insegnamento assume la sua parte di responsabilità per l'integrità della vita umana, animale e vegetale e delle corrispondenti basi vitali.

Art. 22

Libertà dell'arte La libertà dell'espressione artistica è garantita.

Art. 23

Libertà economica ¹ La libera scelta della professione e del posto di lavoro, la libera attività economica e il diritto di associarsi a livello professionale e sindacale sono garantiti.

² L'istituto della libertà contrattuale è intangibile.

Art. 24

Garanzia della proprietà ¹ La proprietà è garantita e, in quanto istituto, è intangibile.

² In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

³ Il Cantone e i Comuni creano condizioni propizie per un'ampia ripartizione della proprietà fondiaria, segnatamente ai fini di un'utilizzazione diretta e autogestita.

Art. 25

Garanzie in caso di privazione della libertà ¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

² Chiunque sia privato della libertà dev'essere senza indugio informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di esigere che i suoi congiunti siano avvisati appena possibile.

³ Chiunque sia arrestato dalla polizia in quanto sospettato di aver commesso un reato dev'essere sentito quanto prima da un'autorità giudiziaria, che si pronuncerà sul mantenimento o meno dell'arresto. Se l'arresto è mantenuto, l'arrestato ha il diritto di essere giudicato entro congruo termine o altrimenti di essere rimesso in libertà.

⁴ Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di:

- a. farsi assistere da un legale e comunicare liberamente con lui;
- b. far controllare in un procedimento giudiziario semplice e rapido se la privazione della libertà sia legale o giustificata.

⁵ Se la privazione della libertà si rivela illegale o ingiustificata, l'ente pubblico deve all'arrestato pieno risarcimento del danno patito ed eventualmente un'indennità a titolo di riparazione morale.

⁶ Quallsivoglia limitazione delle garanzie di cui ai capoversi da 1 a 3 è in ogni caso inammissibile.

Art. 26

Tutela giurisdizionale

¹ Ognuno ha un diritto intangibile a giudici indipendenti, imparziali e previsti dalla legge.

² In tutti i procedimenti, le parti hanno il diritto di essere sentite, di prendere visione degli atti, di ottenere entro congruo termine una decisione motivata e di essere informate circa le possibilità di impugnazione.

³ I non abbienti hanno diritto al gratuito patrocinio.

⁴ Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. Nel dubbio, la decisione va presa in favore dell'imputato.

⁵ La condanna per un'azione o omissione che non era punibile al tempo dei fatti è in ogni caso inammissibile.

Art. 27

Valenza dei diritti fondamentali

¹ I diritti fondamentali hanno valenza nell'intero ordinamento giuridico.

² Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali e contribuisce ad attuarli.

³ I diritti fondamentali valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti.

⁴ Se capaci di discernimento, i minori e gli interdetti possono far valere autonomamente i diritti inerenti alla loro personalità.

Art. 28

Limiti e essenza dei diritti fondamentali

¹ Quallsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l'esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili.

² I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se la protezione di un interesse pubblico preponderante o di un diritto fondamentale altrui lo giustifichi.

³ Quallsivoglia limitazione dev'essere commisurata allo scopo.

⁴ L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile. Vi rientrano segnatamente le garanzie che la presente Costituzione dichiara intangibili o per cui essa non ammette limitazioni.

2.2 Diritti sociali

Art. 29

¹ Nel bisogno, chiunque ha diritto a un alloggio, ai mezzi necessari per un'esistenza umanamente degna, nonché alle cure mediche di base.

² Ogni bambino ha diritto d'essere protetto, assistito e curato, nonché di ricevere un'istruzione scolastica gratuita e conforme alle sue attitudini.

³ Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.

2.3 Obiettivi sociali

Art. 30

¹ Il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché:

- a. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione, se non dovuta a sua colpa, e fruisca di vacanze pagate;
- b. ognuno possa abitare a condizioni sopportabili;
- c. le donne fruiscono di sicurezza materiale prima e dopo il parto;
- d. siano create condizioni appropriate per la cura dei figli e le famiglie siano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
- e. siano tenute in debito conto le aspettative e i bisogni dei fanciulli e dei giovani;
- f. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni;
- g. chi abbia bisogno di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti.

² Il Cantone e i Comuni perseguono questi obiettivi in complemento all'iniziativa e alla responsabilità dei privati, nonché nei limiti dei mezzi disponibili.

3 Compiti pubblici

3.1 Protezione dell'ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale¹³

Art. 31

Protezione
dell'ambiente

¹ L'ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.

² Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.

³ Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano e l'ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell'ingegneria genetica.

⁴ Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi.

⁵ I costi dei provvedimenti di protezione dell'ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.

Art. 31a¹⁴

Protezione del
clima

¹ Il Cantone e i Comuni si impegnano attivamente a circoscrivere il cambiamento climatico e i suoi effetti nefasti.

² Fanno il necessario, nell'ambito delle loro competenze, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e rafforzano la capacità di adeguarsi agli effetti nefasti del cambiamento climatico.

³ Le misure di protezione del clima hanno lo scopo di rafforzare nel complesso l'economia e devono essere accettabili sia sotto il profilo sociale che sotto quello ambientale. Prevedono segnatamente strumenti di promozione dell'innovazione e della tecnologia.

⁴ Il Cantone e i Comuni orientano nel complesso i flussi finanziari pubblici verso uno sviluppo neutro dal punto di vista climatico e resiliente al cambiamento climatico.

Art. 32

Protezione del
paesaggio e del
patrimonio natu-
rale e culturale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, prendono provvedimenti per conservare i paesaggi e siti degni di protezione, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

¹³ Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2021, in vigore dal 26 set. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF **2022** 2471 art. 1, 1203).

¹⁴ Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2021, in vigore dal 26 set. 2021. Garanzia dell'AF del 22 set. 2022 (FF **2022** 2471 art. 1, 1203).

3.2 Assetto territoriale ed edilizio

Art. 33

¹ Il Cantone e i Comuni assicurano un'utilizzazione parsimoniosa del suolo, un ordinato insediamento del territorio e la conservazione di spazi ricreativi.

² L'assetto territoriale ed edilizio s'impronta all'auspicato sviluppo del Cantone. Esso tiene in debito conto i diversi bisogni della popolazione e dell'economia, nonché le esigenze della protezione dell'ambiente.

³ Il Cantone provvede a conservare superfici coltivate agricole sufficienti.

3.3 Trasporti, acqua, energia e rifiuti

Art. 34

Trasporti e
strade

¹ Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l'ambiente e risparmino energia.

² Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente.

³ Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato.

⁴ Nell'adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull'evoluzione del traffico.

Art. 35

Approvvigiona-
mento idrico ed
energetico

¹ Il Cantone e i Comuni assicurano l'approvvigionamento idrico.

² Essi prendono provvedimenti affinché l'approvvigionamento energetico sia rispettoso dell'ambiente, economico e sufficiente. Promuovono l'utilizzazione di energie rinnovabili.

³ Il Cantone e i Comuni si impegnano per un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua e dell'energia.

Art. 36

Depurazione
delle acque lu-
ride e smalti-
mento dei rifiuti

¹ Il Cantone e i Comuni si adoperano per ridurre gli interventi nocivi alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride rispettosa dell'ambiente.

² Essi prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli. I rifiuti non riciclabili vanno eliminati in modo rispettoso dell'ambiente.

3.4 Ordine pubblico e sicurezza

Art. 37

Il Cantone e i Comuni provvedono all'ordine pubblico e alla sicurezza.

3.5 Sicurezza sociale

Art. 38

Aiuto sociale

¹ Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno.

² Essi promuovono la previdenza e l'autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale.

³ Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

Art. 39

Lavoro

¹ Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali.

² Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro.

³ Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi.

⁴ Promuovono la compatibilità tra esercizio di un'attività lucrativa e compiti assistenziali.

Art. 40

Abitazioni

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per conservare abitazioni a pigione moderata e migliorare le condizioni d'abitazione insufficienti. Promuovono la costruzione di abitazioni a pigione moderata.

3.6 Sanità

Art. 41

¹ Il Cantone e i Comuni proteggono e promuovono la salute. Provvedono affinché l'assistenza medica e paramedica della popolazione sia sufficiente e economicamente sopportabile e approntano a tal fine le strutture necessarie.

² Il Cantone assicura l'impiego efficace ed economico delle risorse pubbliche facendo capo alla pianificazione e a un sistema di finanziamento appropriato. Assicura il coordinamento con le istituzioni private.

³ Il Cantone e i Comuni promuovono l'aiuto e le cure a domicilio. Sostengono misure efficaci volte a prevenire la tossicodipendenza.

⁴ Il Cantone promuove i metodi di cura naturali.

⁵ Esso vigila sulle istituzioni pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico.

3.7 Formazione e ricerca

Art. 42

Principi del sistema educativo

¹ Il sistema educativo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, nonché di rafforzare il senso di responsabilità verso l'ambiente.

² Il Cantone e i Comuni assistono i genitori nell'educazione e nella formazione dei figli.

Art. 43

Scuole

¹ Il Cantone e i Comuni dispongono di propri asili infantili e di proprie scuole. L'insegnamento è aconfessionale e apolitico.

² Il Cantone e i Comuni possono assegnare sussidi alle scuole private che adempiono compiti pubblici.

³ Il Cantone disciplina la vigilanza sulle scuole private e sull'insegnamento privato.

Art. 44

Università e scuole universitarie professionali

¹ Il Cantone dispone di una propria università e di proprie scuole universitarie professionali. Questa università e queste scuole svolgono i loro compiti al servizio della collettività.

² Esse contribuiscono a sviluppare le conoscenze scientifiche mediante l'insegnamento e la ricerca e forniscono servizi.

Art. 45

Altri compiti

¹ Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione degli adulti, professionale e non.

² Il Cantone agevola la formazione con sussidi o altre misure volte a promuovere pari opportunità per tutti.

³ Esso s'impegna per la collaborazione e il coordinamento nel sistema educativo.

3.8 Mezzi di comunicazione sociale

Art. 46

Il Cantone sostiene l'indipendenza e la pluralità delle informazioni. La legge disciplina il segreto redazionale per gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale.

3.9 Riposo domenicale, cultura e tempo libero

Art. 47

Riposo domenicale

La domenica e i giorni festivi riconosciuti dalla legge sono giorni di riposo pubblici.

Art. 48

Cultura

¹ Il Cantone e i Comuni agevolano l'accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali.

² In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone.

Art. 49

Tempo libero, sport e ristoro

Il Cantone e i Comuni sostengono l'organizzazione sensata del tempo libero e i provvedimenti volti a promuovere lo sport e le attività ristoratrici.

3.10 Economia

Art. 50

In genere

¹ Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per un'economia efficiente, strutturalmente e regionalmente equilibrata.

² Essi si adoperano per mantenere piccole e medie imprese vitali e una rete capillare di commerci al minuto.

Art. 51

Agricoltura e silvicoltura

¹ Il Cantone prende provvedimenti per un'agricoltura e una silvicoltura efficienti e rispettose dell'ambiente.

² Esso sostiene le aziende contadine familiari, favorisce la coltivazione diretta e promuove metodi di coltura agricola quanto possibile in sintonia con la natura.

³ Assicura la conservazione dei boschi in quanto aree protettive, produttive e fonti di benessere sociale.

Art. 52

Regalie

¹ Sono regalie del Cantone:

- a. la regalia del sale;
- b. la regalia delle acque;
- c. la regalia delle miniere, incluso lo sfruttamento dell'energia geotermica;
- d. la regalia della caccia e della pesca.

² Rimangono salvi i diritti privati già esistenti.

³ Le regalie conferiscono al Cantone un diritto esclusivo di utilizzazione. Il Cantone può concedere questo diritto ai Comuni o a privati.

Art. 53

Banca cantonale

Il Cantone gestisce una banca onde promuovere lo sviluppo economico e sociale. La banca sostiene il Cantone e i Comuni nell'adempimento dei loro compiti.

3.11 Cooperazione e aiuto internazionali

Art. 54

¹ Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d'Europa.

² Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l'aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell'uomo.

4 Diritti politici

4.1 Diritto di voto

Art. 55

¹ Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d'ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni.

² La legge disciplina il diritto di voto degli Svizzeri all'estero e l'esclusione dal diritto di voto per minore età o incapacità di discernimento.

4.2 Elezioni

Art. 56

Elezioni

¹ Il Popolo elegge:

- a. il Gran Consiglio;
- b. il Consiglio di Stato;
- c. i membri bernesi del Consiglio nazionale;
- d. i membri bernesi del Consiglio degli Stati.

² I membri bernesi del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo. L'elezione si svolge secondo il sistema maggioritario.

Art. 57

Rinnovazione integrale straordinaria

¹ 30 000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo la rinnovazione integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. Il neoeletto Consiglio porta a termine il periodo amministrativo del Consiglio uscente.

² La domanda è sottoposta al voto del Popolo entro tre mesi dal suo deposito. Se il Popolo l'accetta, sono indette senza indugio nuove elezioni.

4.3 Iniziative

Art. 58

Campo d'applicazione

¹ Con un'iniziativa si può chiedere:

- a. la revisione totale o parziale della Costituzione;
- b. l'emanazione, l'abrogazione o la modifica di una legge;
- c. la denuncia o l'apertura di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato intercantonale o internazionale, in quanto sottostia al voto del Popolo;
- d. l'elaborazione, da parte del Gran Consiglio, di un testo normativo che sottostia al voto del Popolo.

² L'iniziativa è considerata formalmente riuscita se entro sei mesi è firmata da 15 000 aventi diritto di voto. Per la domanda di revisione totale della Costituzione occorrono 30 000 firme.

³ L'iniziativa può rivestire la forma di proposta generica oppure, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione o l'elaborazione di un testo normativo da parte del Gran Consiglio, la forma di progetto elaborato.

Art. 59

Procedura

¹ Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.

² Le iniziative devono essere dichiarate interamente o parzialmente nulle se:

- a. violano diritto di rango superiore;
- b. sono inattuabili;
- c. non rispettano l'unità della forma o della materia.

³ Per le iniziative generiche il Gran Consiglio determina definitivamente la forma giuridica in cui sarà elaborato il progetto.

⁴ Le iniziative sono trattate senza indugio.

Art. 60

Controprogetto

¹ Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch'esso ha elaborato in conformità di un'iniziativa generica.

² La votazione sull'iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. Gli aventi diritto di voto possono approvare validamente ambedue i testi e decidere a quale dei due danno la preferenza qualora entrambi risultino accettati.

4.4 Votazioni popolari

Art. 61

Votazione popolare obbligatoria

¹ Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo:

- a. le revisioni costituzionali;
- a1.¹⁵ le leggi urgenti;
- b. le iniziative che il Gran Consiglio non condivide o alle quali contrappone un controprogetto;
- c. i trattati intercantionali e i trattati internazionali incompatibili con la Costituzione;

¹⁵ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024. Garanzia dell'AF del 17 mar. 2025 (FF **2025** 966 art. 2; **2024** 2852).

- d. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

² I progetti sottostanti a votazione popolare facoltativa sono sottoposti a votazione popolare obbligatoria se 100 membri del Gran Consiglio lo richiedono.¹⁶

Art. 62

Votazione facoltativa

¹ Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum:

- a. le leggi;
- b. i trattati intercantionali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa;
- c. le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi;
- d. le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni;
- e. le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio;
- f.¹⁷ altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione.

² Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare.

Art. 63

Procedura

¹ Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone.

² Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione

¹⁶ Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF **2003** 5989 art. 1 n. 1 2908).

¹⁷ Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF **2009** 455 art. 1 n. 1, **2008** 5277).

popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade.¹⁸

³ 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.¹⁹

⁴ La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto.

4.5 Partecipazione

Art. 64

Procedure di consultazione

¹ Tutti hanno il diritto di esprimersi, nell'ambito delle procedure di consultazione, sui disegni costituzionali e legislativi, nonché su altri progetti di portata generale.

² I pareri espressi sono accessibili al pubblico.

Art. 65

Partiti

¹ I partiti contribuiscono alla formazione dell'opinione e della volontà politiche.

² Il Cantone e i Comuni possono sostenerli in questo compito.

5 Autorità cantionali

5.1 Principi

Art. 66

Divisione dei poteri

¹ L'organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità è legittimata ad esercitare illimitatamente e senza controllo il potere statale.

² Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legislazione.

³ Le autorità giudiziarie non possono dare attuazione ad atti normativi cantionali che contraddicano al diritto di rango superiore.

¹⁸ Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 2, 1495).

¹⁹ Accettato nella votazione popolare del 15 mag. 2022, in vigore dal 15 mag. 2022. Garanzia dell'AF del 20 set. 2023 (FF 2023 2331 art. 2, 1495).

Art. 67

Eleggibilità, rapporti di servizio

¹ Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un'autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari.

² La legge disciplina l'eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale.

³ I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione.

Art. 68

Incompatibilità, astensione

¹ Non possono essere simultaneamente membri del Gran Consiglio:

- a. i membri del Consiglio di Stato;
- b.²⁰ i membri delle autorità giudiziarie cantonali e del Pubblico ministero;
- c.²¹ il personale dell'amministrazione cantonale centrale e dell'amministrazione cantonale decentralizzata;
- c1.²² il personale delle autorità giudiziarie e del Pubblico ministero;
- d. altre persone la cui incompatibilità sia prevista dalla legge.

^{1a} In casi motivati, la legge può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera c.²³

² Chi è membro di un'autorità giudiziaria cantonale o del Pubblico ministero non può essere simultaneamente membro del Consiglio di Stato, né appartenere all'amministrazione cantonale centrale o all'amministrazione cantonale decentralizzata.²⁴

³ I membri del Consiglio di Stato non possono anche essere membri dell'Assemblea federale.

⁴ I membri delle autorità e il personale dell'amministrazione cantonale, delle autorità giudiziarie e del Pubblico ministero devono astenersi nelle questioni che li concernono direttamente.²⁵

²⁰ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

²¹ Accettata nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

²² Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

²³ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

²⁴ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

²⁵ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

Art. 69

Deleghe

¹ Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.

² Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.

³ Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà.

⁴ Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su:

- a. le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli;
- b. l'oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità;
- c. lo scopo, la natura e l'ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza;
- d. le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti delle autorità;
- e. l'assunzione di un nuovo compito duraturo.

Art. 70

Informazione

Le autorità sono tenute ad informare in modo sufficiente sulla loro attività.

Art. 71

Responsabilità

¹ Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell'esercizio delle loro funzioni sovrane.

² La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell'amministrazione cantonale.

³ La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente.

5.2 Gran Consiglio

Art. 72²⁶

Membri, durata
del mandato

Il Gran Consiglio si compone di 160 membri eletti per quattro anni.

Art. 73

Elezione

¹ Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

² La legge designa i circondari elettorali.²⁷

³ I mandati sono assegnati ai circondari elettorali proporzionalmente al numero di abitanti. Al circondario elettorale del Giura Bernese sono garantiti dodici mandati. Un'equa rappresentanza dev'essere garantita alla minoranza francofona del circondario elettorale di Biel/Bienne-See-land.²⁸

⁴ I seggi sono ripartiti tra le liste in funzione dei voti di partito ottenuti nei circondari elettorali.²⁹

Art. 74

Attività legisla-
tiva

¹ Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto.

² Il Gran Consiglio approva:

- a. i trattati internazionali e
- b. i trattati intercantionali che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Art. 74a³⁰

Attività legisla-
tiva in caso di
urgenza

¹ Una legge la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può essere messa immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

² Le proposte subordinate di cui all'articolo 63 capoverso 2 sono escluse per le leggi di cui al capoverso 1.

²⁶ Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF **2003** 5989 art. 1 n. 1 2908).

²⁷ Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF **2003** 5989 art. 1 n. 1 2908).

²⁸ Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006. Garanzia dell'AF del 24 set. 2003 (FF **2003** 5989 art. 1 n. 1 2908).

²⁹ Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 10 dic. 2009 (FF **2009** 7985 art. 1 n. 1 5165).

³⁰ Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2024, in vigore dal 3 mar. 2024. Garanzia dell'AF del 17 mar. 2025 (FF **2025** 966 art. 2; **2024** 2852).

³ La votazione popolare prevista secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera a) ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge urgente. Se la legge urgente è respinta, essa è abrogata immediatamente dopo la votazione popolare.

Art. 75³¹

Pianificazione

Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti.

Art. 76

Attribuzioni finanziarie

Il Gran Consiglio risolve su:

- a. il bilancio di previsione;
- b.³² il rapporto di gestione;
- c. l'aliquota d'imposta;
- d. i limiti di un nuovo indebitamento;
- e.³³ le spese che non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato o della Direzione amministrativa della magistratura.

Art. 77

Elezioni

¹ Il Gran Consiglio elegge:

- a. il proprio presidente;
- b. il presidente del Consiglio di Stato;
- c. il cancelliere dello Stato;
- d. il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo;
- e.³⁴ gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti;
- f.³⁵ il procuratore generale e i procuratori generali supplenti.

² La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.

³¹ Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF **2009** 455 art. 1 n. 1, **2008** 5277).

³² Accettata nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF **2009** 455 art. 1 n. 1, **2008** 5277).

³³ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

³⁴ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

³⁵ Accettata nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

Art. 78

Vigilanza

¹ Il Gran Consiglio esercita la vigilanza:

- a. sul Consiglio di Stato;
- b. sulla gestione della Direzione amministrativa della magistratura, dei tribunali supremi e della Procura generale.³⁶

² Esercita l'alta vigilanza sull'amministrazione e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici.³⁷**Art. 79**

Altre attribuzioni

¹ Il Gran Consiglio:

- a. delibera e risolve su qualsivoglia oggetto che sottostia al voto del Popolo;
- b. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni;
- c. può esprimere il proprio parere nelle procedure di consultazione indette dalle autorità federali;
- d. decide sui conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme;
- e. accorda l'amnistia e la grazia;
- f.³⁸ ...
- g. adempie gli altri compiti conferitigli dalla Costituzione o dalla legislazione.

² La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni.**Art. 80**

Mandati al Consiglio di Stato, decisioni di principio

¹ Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato ha competenza decisionale esclusiva, il mandato ha valore di semplice direttiva.² Nell'ambito delle sue competenze il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.

³⁶ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

³⁷ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

³⁸ Abrogata nella votazione popolare del 25 set. 2005, con effetto dal 1° giu. 2006. Garanzia dell'AF il 18 giu. 2007 (FF **2007** 4533 art. 1 n. 1 593).

Art. 81

Commissioni e
gruppi parlamen-
tari

¹ Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni.

² Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene non-dimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari.

³ Per l'adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste.

⁴ I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari.

Art. 82

Statuto dei mem-
bri del Gran
Consiglio

¹ I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. Fatto salvo il segreto professionale, devono rendere pubblici i legami che hanno con gruppi d'interesse.

² Nell'esercizio del loro mandato, i membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente e possono essere chiamati a rispondere delle loro dichiarazioni soltanto nei casi previsti dalla legge.

³ Essi hanno il diritto di iniziativa parlamentare e il diritto di presentare gli atti parlamentari previsti dalla legge.

⁴ Di fronte all'amministrazione, dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni e di consultare documenti. Il presidente del Gran Consiglio può ognora consultare gli incartamenti del Consiglio di Stato.

Art. 83

Statuto del Con-
siglio di Stato
nel Gran Consi-
glio

¹ Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre proposte al Gran Consiglio.

² Esso partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.

³ Può farsi rappresentare dai suoi membri.

Art. 83^{a39}

Statuto della Di-
rezione ammini-
strativa della ma-
gistratura nel
Gran Consiglio

¹ La Direzione amministrativa della magistratura ha il diritto di sottoporre al Gran Consiglio proposte concernenti gli affari previsti dalla legge.

² Partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo in occasione del trattamento di tali affari.

³ La legge disciplina la partecipazione del Consiglio di Stato alla preparazione degli affari.

³⁹ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF 2024 665 art. 1; 2023 2671).

5.3 Consiglio di Stato

Art. 84

Composizione

¹ Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.

² Un seggio è garantito al Giura Bernese. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto francofoni residenti nei distretti di Courtelary, Moutier o La Neuveville.

Art. 85

Elezione e durata
del mandato

¹ I membri del Consiglio di Stato sono eletti secondo il sistema maggioritario simultaneamente alla rinnovazione totale ordinaria del Gran Consiglio e per lo stesso periodo.

² Per l'elezione, l'insieme del territorio cantonale forma un solo circondario.

³ Fatto salvo il seggio garantito al Giura Bernese, sono eletti al Consiglio di Stato:

- a. nel primo turno, nell'ordine del numero dei suffragi, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi;
- b. nella votazione di ballottaggio, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.

⁴ I suffragi ottenuti dai candidati del Giura Bernese sono conteggiati separatamente per l'intero Cantone e per il Giura Bernese. Per l'assegnazione del seggio garantito al Giura Bernese è determinante la media geometrica più elevata dei due risultati. L'elezione al primo turno richiede nel contempo la maggioranza assoluta dei suffragi nell'intero Cantone.

Art. 86

Pianificazione e
coordinamento

Il Consiglio di Stato fissa gli obiettivi dell'operato statale, fatte salve le competenze del Gran Consiglio. Pianifica e coordina le attività del Cantone.

Art. 87

Direzione
dell'amministra-
zione

¹ Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione. Ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più Dipartimenti.

² Il Consiglio di Stato organizza l'amministrazione in modo appropriato, nei limiti della Costituzione e della legge, e provvede affinché l'operato dell'amministrazione sia conforme al diritto, efficace e vicino al modo d'essere e alle esigenze degli amministrati.

³ Esso nomina le autorità che gli sono subordinate e il personale cantonale, sempre che la Costituzione o la legge non attribuisca questa competenza a un altro organo.

⁴ Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell'attività dell'amministrazione, ogni anno od ogni qualvolta il Gran Consiglio gliene faccia richiesta.

Art. 88

Attività normativa

¹ Di regola, il Consiglio di Stato dirige la procedura legislativa preliminare.

² Esso emana ordinanze nei limiti della Costituzione e della legislazione.

³ In caso d'urgenza può, mediante ordinanza, emanare le disposizioni necessarie all'applicazione di norme di rango superiore. Queste disposizioni urgenti sono sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.

⁴ Il Consiglio di Stato può concludere trattati intercantionali e internazionali, fatto salvo il diritto di ratifica da parte del Gran Consiglio. I trattati intercantionali denunciabili a breve termine sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato se rientrano nelle sue competenze regolamentari o se rivestono importanza secondaria.

Art. 89

Attribuzioni finanziarie

¹ Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio.⁴⁰

² Esso decide circa:

- a. nuove spese uniche sino a un milione di franchi;
- b. nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi;
- c. spese vincolate.

³ Decide altresì circa vendite fondiarie e acquisti fondiari a fini d'investimento.

⁴ Appronta i mezzi di finanziamento necessari.

Art. 90

Altre attribuzioni

Il Consiglio di Stato, inoltre:

- a. rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno;

⁴⁰ Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF **2009** 455 art. 1 n. 1, **2008** 5277).

- b. è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblici;
- c. prepara gli affari parlamentari per quanto il Gran Consiglio non intenda trattarli da sé;
- d. esegue la legislazione, le decisioni del Gran Consiglio e le sentenze passate in giudicato;
- e. risponde alle autorità federali nell'ambito delle procedure di consultazione. In tal ambito è vincolato al parere eventualmente espresso dal Gran Consiglio;
- f. pronuncia sui ricorsi che gli sono deferiti per legge;
- g. decide circa le rettifiche di confini cantonali e comunali;
- h. adempie gli altri compiti che gli sono conferiti dalla Costituzione o dalla legislazione.

Art. 91

Situazioni straordinarie

Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per parare a disordini già in atto o imminenti che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché a situazioni di emergenza sociale. Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

5.4 Amministrazione cantonale

Art. 92

Amministrazione centrale

- ¹ L'amministrazione centrale del Cantone si articola in Dipartimenti.
- ² La Cancelleria dello Stato funge da stato maggiore e da ufficio di collegamento tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.
- ³ Una quota adeguata del personale dev'essere di lingua francese.

Art. 93⁴¹

Amministrazione distrettuale

- ¹ Le regioni amministrative e i circondari amministrativi sono le unità amministrative decentrate ordinarie del Cantone. Sono designate dalla legge.
- ² Gli aventi diritto di voto eleggono un prefetto per ciascun circondario amministrativo.
- ³ La legge stabilisce i compiti dei prefetti.

⁴¹ Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

⁴ Essa determina quali altre autorità regionali o circondariali sono elette dagli aventi diritto di voto.

⁵ Essa designa i distretti.

Art. 94

Esecuzione regionale dei compiti

La legge può prevedere che determinati compiti cantionali siano svolti a livello regionale.

Art. 95

Altri enti incaricati di compiti pubblici

¹ Il Cantone può:

- a. creare stabilimenti e altre istituzioni di diritto pubblico o privato;
- b. partecipare a istituzioni di diritto pubblico o privato;
- c. attribuire compiti pubblici a privati e istituzioni esterne all'amministrazione.

² Devono essere in particolare disciplinate dalla legge:

- a. le linee fondamentali dell'organizzazione e dei compiti degli stabilimenti e delle istituzioni creati dal Cantone;
- b. la natura e i limiti della delega di attribuzioni legislative;
- c. la natura e l'estensione delle partecipazioni cantionali di una certa importanza;
- d. la natura e l'estensione dell'attribuzione di compiti pubblici che implicino una prestazione significativa, la limitazione di diritti fondamentali o la riscossione di tributi.

³ Questi enti incaricati di compiti pubblici sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. La legge provvede a un'adeguata partecipazione del Gran Consiglio.

Art. 96

Difensore civico

La legge può prevedere l'istituzione di un difensore civico.

5.5 Tribunali e Pubblico ministero⁴²

Art. 97

In genere

¹ I tribunali e il Pubblico ministero sono indipendenti nella loro attività giurisdizionale e di perseguimento penale e sottostanno soltanto al diritto.⁴³

^{1a} Si amministrano autonomamente, sempre che la legge non preveda altrimenti.⁴⁴

² Le udienze sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge determina le eccezioni.

³ La legge disciplina l'organizzazione e la competenza dei tribunali e del Pubblico ministero.⁴⁵

Art. 97a⁴⁶

Direzione amministrativa della magistratura

¹ La Direzione amministrativa della magistratura è l'organo congiunto di amministrazione autonoma della giustizia della Corte suprema, del Tribunale amministrativo e della Procura generale.

² La legge disciplina la composizione e le competenze della Direzione amministrativa della magistratura.

³ La Direzione amministrativa della magistratura decide circa:

- a. nuove spese uniche sino a un milione di franchi;
- b. nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi;
- c. spese vincolate.

Art. 98

Tribunali civili

¹ La giurisdizione civile è esercitata da:

- a. le autorità di conciliazione;
- b. i tribunali regionali;
- c. la Corte suprema.⁴⁷

⁴² Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁴³ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁴⁴ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁴⁵ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁴⁶ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁴⁷ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

² La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.⁴⁸

Art. 99

Tribunali penali ¹ La giurisdizione penale è esercitata da:

- a.⁴⁹ i tribunali regionali;
- b. a d.⁵⁰ ...
- e. la Corte suprema.

^{1a} La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.⁵¹

² Competenze in materia di diritto penale amministrativo possono essere attribuite dalla legge anche alle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni. Rimane salvo il controllo in sede giudiziaria.⁵²

Art. 100

Tribunale amministrativo ¹ Il Tribunale amministrativo giudica in ultima istanza le controversie amministrative che la legge non dichiara di competenza esclusiva di un'altra autorità.

² La legge può istituire autorità giudiziarie speciali per giudicare determinate controversie amministrative.

Art. 100a⁵³

Pubblico ministero Il Pubblico ministero adempie i compiti attribuitigli per legge nell'ambito del perseguimento penale.

6 Ordinamento finanziario

Art. 101

Principi generali ¹ La gestione finanziaria dev'essere parsimoniosa ed economica, nonché consona all'andamento congiunturale e al principio di causalità. Le finanze devono essere equilibrate a medio termine.

⁴⁸ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁴⁹ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁵⁰ Abrogate nella votazione popolare del 12 mar. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁵¹ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁵² Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

⁵³ Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 14 mar. 2024 (FF **2024** 665 art. 1; **2023** 2671).

² Il Cantone pratica una pianificazione finanziaria globale e, per quanto possibile, l'armonizza con quella della Confederazione.

³ Prima di assumere un nuovo compito, occorre esaminare come finanziarlo.

⁴ Ogni compito va controllato periodicamente al fine di verificarne la necessità e l'utilità, nonché esaminarne le ripercussioni finanziarie e la loro sopportabilità.

Art. 101a⁵⁴

Freno all'indebitamento per il conto economico

¹ Il bilancio di previsione può presentare un'eccedenza di uscite soltanto se questa è coperta da un'eccedenza di bilancio.

² Un'eccedenza di uscite esposta nel rapporto di gestione dev'essere ammortata entro un termine di due anni sempre che non sia coperta da un'eccedenza di bilancio.

³ Quando adotta il bilancio di previsione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 1 con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri. Per quanto concerne l'approvazione del rapporto di gestione, il capoverso 2 non è applicabile all'importo dell'eccedenza di uscite preventivata. L'eventuale disavanzo dev'essere ammortato nei cinque anni successivi.

⁴ Quando approva il rapporto di gestione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 2 con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri, in una misura da determinarsi. L'eventuale disavanzo dev'essere ammortato nei cinque anni successivi.

⁵ Gli utili contabili e le rettifiche di valore effettuate sugli investimenti del patrimonio finanziario non sono considerati nell'applicazione dei capoversi 1 e 2.

Art. 101b⁵⁵

Freno all'indebitamento per il conto degli investimenti

¹ L'autofinanziamento degli investimenti netti deve ammontare almeno al 100 per cento a medio termine.

² Un grado preventivato di autofinanziamento degli investimenti netti inferiore al 100 per cento dev'essere compensato nella programmazione dei compiti e finanziaria sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti l'anno del bilancio di previsione.⁵⁶

⁵⁴ Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF **2024** 2375 art. 1, 1245).

⁵⁵ Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF **2009** 455 art. 1 n. 1, **2008** 5277).

⁵⁶ Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF **2024** 2375 art. 1, 1245).

³ Un disavanzo di finanziamento esposto nel rapporto di gestione deve essere compensato entro cinque anni sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti il periodo di riferimento.⁵⁷

⁴ Con l'approvazione dei tre quinti dei suoi membri, il Gran Consiglio può decidere se protrarre a nove anni il termine di compensazione del disavanzo di finanziamento o rinunciare interamente alla compensazione.⁵⁸

⁵ I capoversi da 1 a 4 si applicano allorché la quota dell'indebitamento netto, definita come debito netto I rapportato al prodotto interno lordo cantonale, eccede il sei per cento. È determinante la quota alla fine dell'anno civile precedente.⁵⁹

Art. 101c⁶⁰

Freno all'aumento delle imposte

Qualsiasi aumento dell'aliquota d'imposta da parte del Gran Consiglio, se comporta globalmente un aumento del gettito fiscale del Cantone, richiede l'approvazione della maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

Art. 102

Risorse finanziarie

Il Cantone trae le sue risorse segnatamente da:

- a. la riscossione di imposte e altri tributi;
- b. il reddito del suo patrimonio;
- c. prestazioni della Confederazione e di terzi;
- d. l'assunzione e l'emissione di prestiti.

Art. 103

Imposte

¹ Il Cantone riscuote:

- a. un'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
- b. un'imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;
- c. un'imposta sugli utili patrimoniali.

⁵⁷ Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF **2024** 2375 art. 1, 1245).

⁵⁸ Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF **2024** 2375 art. 1, 1245).

⁵⁹ Accettato nella votazione popolare del 18 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024. Garanzia dell'AF del 18 set. 2024 (FF **2024** 2375 art. 1, 1245).

⁶⁰ Accettato nella votazione popolare del 24 feb. 2008, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 18 dic. 2008 (FF **2009** 455 art. 1 n. 1, **2008** 5277).

² Il Cantone riscuote inoltre un'imposta sulle successioni e sulle donazioni, un'imposta sui veicoli a motore e, per quanto la legislazione lo preveda, altre imposte su spese e transazioni.

Art. 104

Principi dell'imposizione

¹ Il regime fiscale s'impronta ai principi dell'universalità, dell'uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

² Le imposte delle persone fisiche sono calcolate in modo da risparmiare i contribuenti economicamente deboli, salvaguardare lo spirito d'iniziativa del singolo e promuovere la previdenza individuale.

³ Le imposte delle persone giuridiche sono calcolate in modo da preservare la competitività delle medesime e tener conto delle loro prestazioni sociali, nonché dei loro sforzi intesi a garantire la piena occupazione.

⁴ La sottrazione d'imposta e la frode fiscale vanno repressi efficacemente.

Art. 105

Spese

Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un credito a preventivo e una decisione dell'organo competente.

Art. 106

Vigilanza finanziaria

¹ La vigilanza finanziaria del Cantone è garantita da organi di controllo indipendenti.

² La legislazione disciplina la vigilanza finanziaria sulle organizzazioni e persone che ricevono prestazioni cantonali.

7 Comuni

7.1 Disposizioni generali

Art. 107

In genere

¹ I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

² Nel Cantone di Berna vi sono i seguenti tipi di Comune:

- a. Comuni politici;
- b. Comuni patriziali;
- c. Comuni misti;
- d. parrocchie.

³ Le sezioni e le associazioni di Comuni di diritto pubblico sono di massima assimilate ai Comuni. La legge può sottoporre al diritto comunale anche altri enti.

⁴ I compiti che la presente Costituzione attribuisce ai Comuni incombono ai Comuni politici e a quelli misti. Possono anche essere assunti da altri Comuni se il diritto cantonale lo consente.

Art. 108

Esistenza, territorio e demanio

¹ L'esistenza, il territorio e il demanio dei Comuni sono garantiti.

² Il Consiglio di Stato approva la creazione, la soppressione o la modifica del territorio dei Comuni nonché la loro fusione, se i Comuni direttamente interessati vi hanno acconsentito. Se nega l'approvazione, decide il Gran Consiglio.⁶¹

³ Il Gran Consiglio può disporre la fusione di Comuni contro la loro volontà, laddove lo esigano interessi comunali, regionali o cantionali. I Comuni direttamente interessati devono essere previamente sentiti.⁶²

⁴ La legge disciplina i dettagli, in particolare le condizioni e la procedura per disporre una fusione tra Comuni contro la loro volontà.⁶³

⁵ Il Cantone promuove la fusione di Comuni.⁶⁴

Art. 109

Autonomia comunale

¹ L'autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.

² Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d'azione quanto più ampio possibile.

Art. 110

Cooperazione intercomunale

¹ Il Cantone promuove la cooperazione intercomunale.

² I Comuni possono associarsi con altri Comuni o con altre organizzazioni al fine di svolgere assieme certi compiti. La legge può obbligarli a farlo.

³ La legge determina che cosa deve figurare necessariamente nei regolamenti delle associazioni intercomunali.

⁶¹ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).

⁶² Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).

⁶³ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).

⁶⁴ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).

⁴ I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere salvaguardati.

Art. 110^{a65}

Cooperazione regionale ¹ Il Cantone prevede speciali comunità comprensoriali per la cooperazione regionale vincolante dei Comuni.

² La legislazione stabilisce i compiti e il territorio di tali comunità e ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

³ La creazione e lo scioglimento di una comunità comprensoriale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e di quella dei Comuni direttamente interessati.

⁴ Gli aventi diritto di voto esprimono la loro volontà in votazioni regionali. Hanno diritto di voto i residenti nel territorio della comunità comprensoriale che hanno diritto di voto in materia cantonale.

Art. 111

Organizzazione ¹ Il Cantone fissa le linee fondamentali dell'organizzazione comunale, disciplina l'ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale.

² Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone.

7.2 Disposizioni speciali

7.2.1 Comuni politici

Art. 112

Compiti ¹ I Comuni politici svolgono i compiti assegnati loro dalla Confederazione e dal Cantone.

² Essi possono assumere altri compiti, purché la Confederazione, il Cantone o altre organizzazioni non ne abbiano la competenza esclusiva.

Art. 113

Imposte, perequazione finanziaria ¹ I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l'aliquota dell'imposta.

² Essi possono riscuotere altre imposte, sempre che la legge lo preveda.

³ Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni

⁶⁵ Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF **2008** 5085 art. 1 n. 1 1187).

equilibrate d'imposizione fiscale. Nei casi previsti dalla legge è possibile ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria.⁶⁶

Art. 114

Diritto di voto Il diritto di voto in materia comunale spetta ad ogni persona che abbia diritto di voto in materia cantonale e risieda nel Comune da almeno tre mesi.

Art. 115

Elezioni ¹ Gli aventi diritto di voto eleggono il Municipio e il Parlamento comunale, se il regolamento organizzativo ne prevede uno.

² Nella costituzione delle autorità si avrà riguardo a che siano rappresentate le minoranze.

Art. 116

Votazioni ¹ Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati.

² La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto.

Art. 117

Iniziative ¹ Il dieci per cento degli aventi diritto di voto può, con un'iniziativa, chiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un regolamento o di una decisione di competenza degli aventi diritto di voto o del Parlamento comunale.

² Il regolamento organizzativo può sottoporre altri oggetti al diritto di iniziativa e ridurre il numero di firme necessario.

³ Un'iniziativa dev'essere sottoposta agli aventi diritto di voto se concerne un oggetto che sottostà a votazione popolare obbligatoria o se non è condivisa dall'autorità comunale competente.

Art. 118

Sezioni di Comuni ¹ I Comuni politici possono costituire sezioni con il consenso del Consiglio di Stato e attribuire loro compiti permanenti.

⁶⁶ Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell'AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 2 3183).

² Le sezioni possono assumere altri compiti per quanto il Comune non li adempia da sé.

7.2.2 Altri Comuni

Art. 119

Comuni patriziali

¹ I Comuni patriziali operano per il bene della collettività nei limiti dei mezzi di cui dispongono.

² Essi svolgono i compiti che incombono loro per tradizione.

Art. 120

Comuni misti

¹ Il Comune misto nasce dalla fusione di un Comune politico con uno o più Comuni patriziali del luogo.

² Esso sottostà alle stesse disposizioni del Comune politico di cui adempie i compiti.

³ Amministra i beni patriziali conformemente alla loro destinazione.

8 Chiese nazionali e altre comunità religiose

8.1 Chiese nazionali

Art. 121

In genere

¹ La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono le Chiese nazionali riconosciute dal Cantone.

² Esse sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 122

Autonomia, diritto di proposta

¹ Le Chiese nazionali regolano autonomamente i loro affari interni nei limiti del diritto cantonale.

² Esse regolano il diritto di voto dei loro membri nei loro propri affari e in quelli delle loro parrocchie.

³ Hanno un diritto di preavviso e di proposta negli affari cantionali e intercantionali che le concernono.

Art. 123

Organizzazione, finanze

¹ Le Chiese nazionali designano le loro autorità secondo principi democratici.

² Esse si organizzano in parrocchie.

³ Sovvengono alle loro spese con i contributi delle parrocchie e con le prestazioni del Cantone designate dalla legge.

Art. 124

Appartenenza

¹ L'appartenenza a una Chiesa nazionale è retta dall'ordinamento interno della medesima.

² L'uscita da una Chiesa nazionale è possibile in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

Art. 125

Parrocchie

¹ Ogni parrocchia è composta degli appartenenti alla rispettiva Chiesa nazionale residenti sul suo territorio.

² Le parrocchie eleggono i propri ministri del culto.

³ Esse hanno il diritto di riscuotere un'imposta di culto.

8.2 Comunità israelitiche e altre comunità religiose

Art. 126

¹ Le comunità israelitiche sono riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina gli effetti di questo riconoscimento.

² Altre comunità religiose possono essere riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina le condizioni, la procedura e gli effetti di questo riconoscimento.

9 Revisioni costituzionali

Art. 127

In genere

¹ La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo totalmente o parzialmente.

² Il progetto di revisione è sottoposto a due letture.

³ Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

Art. 128

Revisione parziale

Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

Art. 129

- Revisione totale
- ¹ La decisione di procedere alla revisione totale è presa dal Popolo. Il Popolo decide inoltre se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.
- ² Se la preparazione della revisione totale è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni applicabili all'elezione del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata del mandato non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.
- ³ Invece di una proposta subordinata ai sensi dell'articolo 63, il progetto costituzionale può contemplare anche varianti sulle quali si voterà separatamente, prima o nell'ambito della votazione sul testo integrale.
- ⁴ Se il Popolo respinge il progetto, l'organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se anche questo è respinto dal Popolo, la decisione di procedere alla revisione totale decade.

10 Disposizioni transitorie e finali**Art. 130**

- Entrata in vigore
- ¹ La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1995.
- ² Le nuove competenze del Consiglio di Stato in materia di spese secondo l'articolo 89 capoverso 2 si applicano a partire dall'accettazione della presente Costituzione. Gli affari che il Consiglio di Stato ha già trasmesso al Gran Consiglio sono trattati secondo il diritto anteriore.
- ³ Le elezioni per la rinnovazione integrale del Consiglio di Stato si svolgeranno nel 1994 secondo le disposizioni della presente Costituzione.
- ⁴ Per i prefetti che operano nel contempo come presidenti di tribunale, l'articolo 68 capoverso 2 si applica soltanto a partire dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in materia di organizzazione giudiziaria, ma il più tardi a partire dalla scadenza della durata ordinaria del loro mandato il 31 dicembre 1998.
- ⁵ L'articolo 117 sul diritto d'iniziativa nei Comuni si applica soltanto allorché saranno stati adeguati i pertinenti regolamenti comunali, ma il più tardi a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 131

- Abrogazione del diritto anteriore
- ¹ La Costituzione del Cantone di Berna del 4 giugno 1893, l'Aggiunta costituzionale del 1° marzo 1970 relativa al Giura e la Base costituzionale per il Cantone di Berna nei suoi nuovi confini, del 5 dicembre 1976, sono abrogate.

² Sono altresì abrogate le disposizioni del diritto vigente contrarie alla presente Costituzione.

Art. 132

Ultrattività parziale del diritto anteriore

¹ Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione.

² L'elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall'articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge.

³ Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.

⁴ L'articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge.

Art. 133

Emanazione del nuovo diritto

¹ Il nuovo diritto richiesto dalla presente Costituzione dev'essere emanato senza indugio.

² Il Gran Consiglio stabilisce un pertinente programma legislativo.

Art. 134

Diritti politici

¹ Il diritto anteriore rimane determinante per le iniziative depositate prima del 1° gennaio 1995 e per i referendum contro progetti adottati prima di questa data.

² Le iniziative per la revisione parziale della vecchia Costituzione depositate prima dell'accettazione della nuova Costituzione sono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione.

Art. 135

Distretto di Laufen/ Laufon

¹ Alla separazione del distretto di Laufen/Laufon dal Cantone di Berna si applicano gli articoli da 105 a 108 della vecchia Costituzione.

² La presente disposizione entra in vigore appena tale separazione sarà stata approvata nella relativa votazione popolare federale.

Indice delle materie

I numeri indicano gli art. e parti di art. della Costituzione

Amministrazione

- alta vigilanza del Gran Consiglio sull' 78
- astensione 68
- cantonale 67, 68, 71, 92 ss
- centrale 92
- direzione, da parte del Consiglio di Stato, dell' 87
- distrettuale 93
- enti incaricati di compiti pubblici 95
- incompatibilità 68
- nomina del personale dell' 67
- organizzazione, da parte del Consiglio di Stato, dell' 87
- rendiconto dell' 87
- responsabilità del personale dell' 71
- statuto dei membri del Gran Consiglio di fronte all' 82

Amnistia

- accordo della 79

Arresto

- garanzie in caso di privazione della libertà 25

Associazione

- cooperazione intercomunale 110
- libertà di 19

Autorità

- cantonali 66 ss
 - Amministrazione cantonale 92 ss
 - Consiglio di Stato 84 ss
 - Gran Consiglio 72 ss
 - principi 66 ss
 - astensione 68
 - deleghe 69
 - divisione dei poteri 66
 - eleggibilità 67
 - incompatibilità 68
 - informazione 70
 - rapporti di servizio 67
 - responsabilità 71
 - Tribunali 97 ss
 - Tribunale amministrativo 100
 - Tribunali civili 98
 - Tribunali penali 99
- cooperazione intercomunale 110
- diritto di petizione 20
- esame della petizione 20
- esercizio del potere dello Stato 1
- garanzie in caso di privazione della libertà 25

- iniziative 117
- lingue 6
- organizzazione delle Chiese nazionali 123
- protezione dei dati 18
- riguardo rappresentazione delle minoranze 115
- risposta alla petizione 20

Banca cantonale 53

Bilancio

- attribuzioni finanziarie del
 - Consiglio di Stato 89
 - Gran Consiglio 76
- freno all'indebitamento per il conto
 - degli investimenti 101b
 - economico 101a
- licenziamento del 89
- votazione facoltativa 62

Cambiamento climatico 31a

Cantone

- abitazioni a pigione moderata 40
- aiuto sociale 38
- altri enti incaricati di compiti pubblici 95
- amministrazione
 - centrale del 92
 - distrettuale 93
- approvvigionamento idrico 35
- asili infantili 43
- assetto
 - edilizio 33
 - territoriale 33
- autorità amministrative del 99
- Banca cantonale 53
- Chiese nazionali riconosciute dal 121
 - Chiesa cattolica cristiana 121
 - Chiesa cattolica romana 121
 - Chiesa evangelica riformata 121
- comuni
 - patriziali 107
 - politici 107
 - misti 107
- cooperazione
 - intercomunale 110
 - regionale 110a
 - tra le regioni d'Europa 54
- coordinamento 85
- costruzione di strade 34
- depurazione delle acque luride 36
- diritto di voto 55

- disoccupazione 39
 - economia 50
 - educazione 42
 - eleggibilità 67
 - formazione 42, 45
 - freno all'aumento delle imposte 101c
 - imposte del 103
 - indipendenza delle informazioni 46
 - lavoro 39
 - lingue
 - nazionali 6
 - ufficiali 6
 - membri del Consiglio di Stato
 - elezione dei 85
 - durata del mandato 85
 - multiculturalità 48
 - obiettivi sociali 30
 - ordinamento finanziario 101
 - ordine pubblico 37
 - organizzazione
 - comunale 111
 - del tempo libero 49
 - parrocchie 107
 - partiti 65
 - pianificazione 85
 - pluralità delle informazioni 46
 - principi generali 1 ss
 - promozione dell'effettiva parità dei sessi 10
 - protezione
 - del clima 31a
 - del paesaggio 32
 - del patrimonio culturale 32
 - del patrimonio naturale 32
 - dell'ambiente 31
 - provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone 5
 - rapporti di servizio 67
 - rappresentazione del 90
 - regalie del 52
 - del sale 52
 - della caccia 52
 - della pesca 52
 - delle acque 52
 - delle miniere 52
 - responsabilità per danni causati
 - illecitamente 71
 - lecitamente 71
 - ripartizione della proprietà fondiaria 24
 - risorse finanziarie del 102
 - salute 41
 - scuole universitarie professionali 44
 - sicurezza 37
 - smaltimento dei rifiuti 36
 - Stato
 - della Confederazione Svizzera 2
 - di diritto
 - democratico 2
 - liberale 2
 - sociale 2
 - suddivisione in
 - circondari amministrativi 3
 - Comuni 3
 - distretti 3
 - regioni amministrative 3
 - svolgimento dei compiti Comuni politici 112
 - territorio del 3
 - trasporti 34
 - Tribunali penali 99
 - università 44
 - utilizzazione parsimoniosa
 - dell'acqua 35
 - dell'energia 35 razionale
 - dell'acqua 35
 - dell'energia 35
 - vigilanza
 - finanziaria 106
 - sull'insegnamento privato 43
 - sulle scuole private 43
 - vita culturale 48
 - votazione facoltativa 62
- Chiesa (e)**
- appartenenza a una Chiesa nazionale 124
 - autonomia delle Chiese nazionali 122
 - Chiese nazionali
 - Chiesa cattolica cristiana 121
 - Chiesa cattolica romana 121
 - Chiesa evangelica riformata 121
 - organizzazione delle Chiese nazionali 123
 - parrocchie 125
 - uscita da una Chiesa nazionale 124
- Cittadinanza**
- acquisto della Cittadinanza 7
 - cantonale 7
 - comunale 7
 - non ottenimento della 7
 - perdita della della Cittadinanza 7
 - cantonale 7
 - comunale 7
- Commissione (i)**
- diritti speciali delle 81
 - parlamentare 81
- Compiti**
- adempimento dei compiti familiari 30
 - altre attribuzioni del Gran Consiglio 79

- altri enti incaricati di 95
- amministrazione distrettuale 93
- attribuzioni finanziarie del Consiglio di Stato 89
- banca cantonale 53
- commissioni 81
- compiti assistenziali 39
- cooperazione
 - intercomunale 110
 - regionale 110a
- dei Comuni 107
 - misti 120
 - patriziali 119
 - politici 112
- del Cantone 45
- deleghe 69
- esecuzione regionale dei 94
- freno all’indebitamento per il conto degli investimenti 101b
- lavoro 39
- ordinamento finanziario 101
- partiti 65
- pianificazione 75
- protezione dei dati 18
- pubblici 31
- responsabilità per danno causato illecitamente 71
- scuole
 - private 43
 - universitarie professionali 44
- sezioni di Comuni 118
- strade 34
- svolgimento di 66
 - compiti pubblici 27
- territorio cantonale 3
- trasporti 34
- università 44
- Comune (i)** 107 ss
 - abitazioni a pigione moderata 40
 - aiuto
 - a domicilio 41
 - sociale 38
 - approvvigionamento idrico 35
 - assetto
 - edilizio 33
 - territoriale 33
 - associazioni di 107
 - autonomia comunale 109
 - Banca cantonale 53
 - cittadinanza cantonale
 - acquisto 7 della
 - perdita della 7
 - competenze in materia di diritto penale amministrativo 99
 - compiti dei 107
 - Comuni
 - patriziali 107, 119
 - politici 107, 112 ss
 - misti 107, 120
 - cooperazione
 - intercomunale 110
 - regionale vincolante dei 110a
 - creazione di 108
 - cultura 48
 - cure a domicilio 41
 - depurazione delle acque luride 36
 - economia 50
 - enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica 107
 - formazione degli adulti 45
 - fusione di 108
 - coatta di 108
 - garanzia
 - del territorio dei 108
 - dell’autonomia dei 109
 - dell’esistenza dei 108
 - garanzia della proprietà 24
 - interventi nocivi alle acque 36
 - lingue ufficiali dei 6
 - modifica di 108
 - obiettivi sociali del 30
 - ordine pubblico 37
 - organizzazione del 111
 - parità dei sessi 10
 - parrocchie 107
 - partiti 65
 - prevenzione della disoccupazione 39
 - protezione
 - dei biotopi 31
 - dei clima 31a
 - del paesaggio 32
 - del patrimonio
 - culturale 32
 - naturale 32
 - dell’ambiente naturale 31
 - dell’essere umano 31
 - della fauna 31
 - della flora 31
 - regalie 52
 - salute 41
 - sanità 41
 - scuole 43
 - sezioni di 107
 - sicurezza 37
 - sistema educativo 42
 - soppressione di 108
 - tempo libero 49
 - territorio cantonale 3
 - trasporti 34
 - uguaglianza giuridica 10
 - utilizzazione parsimoniosa
 - dell’acqua 35
 - dell’energia 35
 - razionale
 - dell’acqua 35
 - dell’energia 35
- Comunità religiose** 121 ss, 126 ss

Confederazione

- aiuto sociale 38
- cantone di Berna Stato della 2
- compiti assegnati ai comuni politici 112
- ordinamento finanziario 101
- rapporto con la 2
- risorse finanziarie del cantone 102
- territorio del cantone di Berna 3

Consiglio degli Stati

- eleggibilità al 67
- elezione popolare dei membri dei 56

Consiglio di Stato 84 ss

- altre attribuzioni del 90
- attività
 - legislativa del Gran Consiglio 74
 - legislativa in caso di urgenza del Gran Consiglio 74a
 - normativa del 88
- attribuzioni finanziarie
 - del 89
 - del Gran Consiglio 76
- cancelleria dello Stato 92
- composizione del 84
- delega di attribuzioni
 - al 69
 - da parte del 69
- direzione dell'amministrazione 87
- durata del mandato dei membri del 85
- eleggibilità al 67
- elezione
 - dei membri del 85
 - popolare del 56
- incompatibilità dei membri del 68
- iniziative 59
- mandati al 80
- organizzazione dell'amministrazione 87
- presidente del 77
- rendiconto dell'attività dell'amministrazione 87
- rinnovamento integrale straordinaria del 57
- sezioni di Comuni 118
- situazioni straordinarie 91
- statuto
 - dei membri del Gran Consiglio 82
 - del 83
- trattati
 - intercantionali 88
 - internazionali 88
- vigilanza su enti incaricati di compiti pubblici 95

Consiglio Nazionale

- elezione dei membri bernesi del 56

Costituente

- revisione totale della costituzione 129

Costituzione

- altre attribuzioni
 - al Gran Consiglio 79
 - del Consiglio di Stato 90
- attività normativa del Consiglio di Stato 88
- compiti attribuiti dalla Costituzione 107
- deleghe 69
- direzione dell'amministrazione 87
- divisione dei poteri 66
- doveri incombenti in virtù della 8
- eleggibilità
 - a membro di un'autorità giudiziaria cantonale 67
 - al Consiglio
 - degli Stati 67
 - di Stato 6
 - al Gran Consiglio 67
- essenza dei diritti fondamentali 28
- iniziativa chiedente revisione
 - totale delle 58
 - parziale della 58
- revisioni della 127 ss
 - parziale 1
 - totale 129
- svolgimento di compiti pubblici 66
- votazione popolare obbligatoria 61

Dignità umana

- protezione 9
- rispetto 9

Direzione amministrativa della magistratura 76, 97a

- statuto della 83a

Diritto (i)

- altre attribuzioni del Gran Consiglio 79
- altre istituzioni di diritto
 - privato 95
 - pubblico 95
- amministrazione distrettuale 93
- attività normativa del Consiglio di Stato 88
- autonomia comunale 109
- aventi 1
- Cantone di Berna è uno Stato di 1
- composizione del Consiglio di Stato 84
- Comuni 107
- cooperazione
 - intercomunale 110
 - regionale 110a
- direzione dell'amministrazione 87
- diritto di voto in materia
 - cantonale 114

- comunale 114
 - del Municipio 115
 - del Parlamento 115
 - divisione dei poteri 66
 - doveri 8
 - eleggibilità 67
 - essenza dei diritti fondamentali 28
 - federale 7
 - fondamentali 9 ss
 - altre forme di convivenza 13
 - di petizione 20
 - dignità umana 9
 - diritti della personalità 12
 - garanzia della proprietà 24
 - garanzie in caso di privazione della libertà 25
 - libertà
 - d'informazione 17
 - dell'arte 22
 - dell'insegnamento 21
 - della scienza 21
 - di associazione 19
 - di coscienza 14
 - di credo 14
 - di domicilio 16
 - di lingua 15
 - di opinione 17
 - di riunione 19
 - economica 23
 - matrimonio 13
 - protezione dall'arbitrarietà 11
 - protezione dei dati 18
 - tutela della buona fede 11
 - tutela giurisdizionale 2
 - uguaglianza giuridica 10
 - valenza dei dritti fondamentali 27
 - vita familiare 13
 - politici
 - diritto di voto 55
 - elezioni popolari 56
 - del Consiglio di Stato 56
 - del Gran Consiglio 56
 - dei membri bernesi del Consiglio
 - degli Stati 56
 - nazionale 56
 - iniziative 58 ss
 - controprogetto 60
 - votazioni popolari 61 ss
 - facoltativa 62
 - obbligatoria 61
 - sociali 29
 - istituzione di autorità giudiziarie speciali 98
 - limiti dei diritti fondamentali 28
 - promozione dei diritti dell'uomo 54
 - regalie 52
 - rispetto dei diritti dell'uomo 54
 - stabilimenti di diritto
 - privato 95
 - pubblico 95
 - statuto
 - dei membri del Gran Consiglio 82
 - del Consiglio di Stato nel Gran Consiglio 83
 - Tribunali
 - civili 98
 - penali 99
- Disposizioni transitorie 130 ss**
- Divisione dei poteri 66**
- Durata**
- del mandato dei membri
 - del
 - Consiglio di Stato 85
 - Gran Consiglio 72
 - della costituente 129
- Eleggibilità**
- a membro
 - di un'autorità 67
 - di un'autorità giudiziaria cantonale 67
 - al
 - Consiglio
 - degli Stati 67
 - di Stato 67
 - Gran Consiglio 67
- Elezioni 56 ss**
- circondario 85
 - da parte del Gran Consiglio
 - del cancelliere dello Stato 77
 - del presidente del
 - Consiglio di Stato 77
 - Gran Consiglio 77
 - Tribunale amministrativo 77
 - della Corte suprema 77
 - del procuratore generale 77
 - di altri membri dei tribunali 77
 - del
 - Municipio 115
 - Parlamento 115
 - popolari
 - dei membri bernesi del Consiglio
 - degli Stati 56
 - nazionale 56
 - del
 - Consiglio di Stato 56
 - Gran Consiglio 56
 - referendum facoltativo 62
 - revisione totale della costituzione 129
 - rinnovazione integrale straordinaria del
 - Consiglio di Stato 57

- Gran Consiglio 57
- sistema
 - maggioritario 56
 - proporzionale 73

Espropriazione

- garanzia della proprietà 24

Giudice/i

- diritto intangibile a giudici
 - imparziali 26
 - indipendenti 26
 - previsti dalla legge 26
- esecuzione delle sentenze passate in giudicato 90
- garanzie in caso di privazione della libertà 25
- presunzione di innocenza 26
- tribunali
 - amministrativo 100
 - civili 98

Garanzia

- delle proprietà 24
- dichiarate intangibili dalla Costituzione 28
- in caso di privazione della libertà 25

Gran Consiglio 72 ss

- alta vigilanza del 78
- altre attribuzioni del 79
- altri enti incaricati di compiti pubblici 95
- amministrazione centrale 92
- astensione 68
- attività legislativa del 74
- attività legislativa in caso di urgenza del 74a
- attribuzioni finanziarie del
 - aliquota d'imposta 76
 - rapporto di gestione 76
 - bilancio di previsione 76
 - spese che non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato 76
 - limiti di un nuovo indebitamento 76
- comuni
 - esistenza dei 108
 - territorio dei 108
- conclusione di trattati
 - intercantonali 88
 - internazionali 88
- conferimento di mandati da parte del 80
- costituzione di
 - Commissioni 81
 - gruppi parlamentari 81
- deleghe al 69
- delibera sul programma governativo di legislatura 75

- durata del mandato dei membri del 72
- elaborazione
 - della programmazione dei compiti 89
 - finanziaria 89
- eleggibilità al 67
- elezione del 56, 73
 - sistema proporzionale 73
- elezioni da parte del 77
 - altri membri dei tribunali 77
 - presidente 77
 - dei procuratori generali supplenti 77
 - del Consiglio di Stato 77
 - del Gran Consiglio 77
 - del procuratore generale 77
 - del Tribunale amministrativo 77
 - della Corte suprema 77
- esecuzione delle decisioni del 90
- freno
 - all'aumento delle imposte 101c
 - all'indebitamento per il conto economico 101a
 - degli investimenti 101b
- incompatibilità 68
- iniziative 58, 59
 - controprogetto 60
- licenziamento del
 - bilancio di previsione 89
 - rapporto di gestione 89
- membri del 68, 72
- preparazione degli affari parlamentari 90
- rendiconto dell'attività dell'amministrazione 87
- revisione totale della costituzione 129
- rinnovazione integrale straordinaria del 57
- sistema maggioritario 85
- situazioni straordinarie 91
- statuto
 - dei membri del 82
 - del Consiglio di Stato nel Gran Consiglio 83
- votazione facoltativa 62

Imposta (e)

- aliquota 76 – aumento dell' 101c
- attribuzioni finanziarie del Gran Consiglio 76
- cantonali
 - sugli utili delle persone giuridiche 103
 - sugli utili patrimoniali 103
 - sui veicoli a motore 103
 - sul capitale delle persone giuridiche 103

- sul reddito delle persone fisiche 103
- sulla sostanza delle persone fisiche 103
- sulle donazioni 103
- sulle successioni 103
- comunali
 - sugli utili 113
 - sugli utili patrimoniali 113
 - sul capitale 113
 - sul reddito 113
 - sulla sostanza 113
- freno all'aumento delle 101c
- parrocchiali 125
- principi dell'imposizione 104 delle persone
 - fisiche 104
 - giuridiche 104
- riscossione, da parte del Cantone, di 103
- risorse finanziarie del Cantone 102
- sottrazione d' 104
- Indennità**
 - garanzia
 - della proprietà 24
 - in caso di privazione della libertà 25
 - restrizioni della proprietà 24
 - espropriazione 24
- Iniziativa** 58 ss
 - a livello
 - cantonale 58
 - campo d'applicazione delle 58
 - controprogetto 60
 - dei privati 30
 - diritto di iniziativa parlamentare 82
 - forma dell' 58
 - progetto elaborato 58
 - proposta generica 58
 - nulla
 - interamente 59
 - parzialmente 59
 - oggetto dell' 58
 - riuscita della 58, 59
 - spirito del singolo di 104
 - votazione popolare obbligatoria 61
 - voto del Popolo 61
 - comunale 117
- Istruzione (i)**
 - deliberazioni senza 82
 - diritto dei bambini all' 29
 - voto senza 82
- Interesse**
 - gruppi di 82
 - pubblico 28
- Legge/i**
 - altri enti 107
 - altri enti incaricati di compiti pubblici 95
 - amministrazione distrettuale 93
 - attività legislativa del Gran Consiglio 74
 - attività legislativa in caso di urgenza del Gran Consiglio 74a
 - autorità
 - amministrative 99
 - giudiziarie speciali 98
 - circondari elettorali 73
 - commissioni parlamentari 81
 - competenza dei tribunali 97
 - concessioni 79
 - condizioni di nomina del personale dell'amministrazione cantonale 67
 - cooperazione intercomunale 110
 - deleghe 69
 - difensore civico 96
 - direzione dell'amministrazione 87
 - diritto
 - di voto 55
 - intangibile a giudici
 - imparziali 26
 - indipendenti 26
 - previsti dalla 26
 - eleggibilità 67 a
 - Consiglio degli Stati 67
 - Consiglio di Stato 67
 - membro di un'autorità giudiziaria cantonale 67
 - elezioni da parte del Gran Consiglio 77
 - garanzie in caso di privazione della libertà 25
 - gruppi parlamentari 81
 - incompatibilità 68
 - libertà di
 - associazione 19
 - riunione 19
 - organizzazione finanziaria delle Chiese nazionali 123
 - prefetti 93
 - pubblicità delle udienze 97
 - regolamento organizzativo dei Comuni politici 116
 - responsabilità
 - degli gli altri enti incaricati di compiti pubblici 71
 - dei Comuni 111
 - del Cantone 71
 - per danni causati
 - illecitamente 71
 - lecitamente 71
 - richiesta di emanazione di una 58
 - riconoscimento delle comunità israelitiche 126

- riposo domenicale 47
- riscossione
 - di altre imposte 113
 - di imposte
 - sugli utili 113
 - sugli utili patrimoniali 113
 - sul capitale 113
 - sul reddito 113
 - sulla sostanza 113
- segreto redazionale per gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale 46
- statuto dei membri del Gran Consiglio 82
- Tribunale amministrativo 100
- Tribunali penali 99
- votazione facoltativa 62

Libertà

- contrattuale 23
- dell'
 - arte 22
 - insegnamento 21
- della scienza 21
- di
 - associazione 19
 - coscienza 14
 - credo 14
 - domicilio 16
 - informazione 17
 - lingua 15
 - movimento 12
 - opinione 17
 - riunione 19
- diritti della personalità 12
- economica 23
- garanzie in caso di privazione della 25
- personale 12

Lingua

- bilinguismo del Cantone 6
- considerazione dei bisogni delle minoranze linguistiche 4
- informazione, in una lingua comprensibile in caso di privazione della libertà 25
- libertà di 15
- quota del personale nell'amministrazione centrale del Cantone 92
- statuto del Giura Bernese 5
- ufficiale del Cantone 6
- uguaglianza giuridica 10

Maggioritario

- elezione dei membri
 - bernesi del Consiglio
 - degli Stati 56
 - nazionale 56
 - del Consiglio di Stato 85

Municipio

- elezione del 115

Naturalizzazione 7

Nomine

- da parte del Consiglio di Stati
 - del personale cantonale 87
 - delle autorità che gli sono subordinate 87
- del personale dell'amministrazione cantonale 67

Ordinanza/e

- attività normativa del Consiglio di Stato 88
- situazioni straordinarie 91

Ordine pubblico 37

- situazioni straordinarie 91

Organizzazione/i

- aiuto sociale 38
- compiti dei Comuni politici 112
- comunale 111
- cooperazione
 - intercomunale 110
 - regionale 110a
- deleghe 69
- delle autorità cantionali 66
- delle chiese nazionali 123
- divisione dei poteri 66
- istituzioni creati dal Cantone 95
- protezione
 - del paesaggio 32
 - del patrimonio naturale 32
 - della culturale 32
- regionali 3
- stabilimenti create dal Cantone 95
- tempo libero 49
- vigilanza finanziaria 106

Partiti

- elezione al Gran Consiglio 73
- formazione
 - dell'opinione 65
 - della volontà politiche 65

Periodo amministrativo

- rinnovazione integrale straordinaria del
 - Consiglio di Stato 57
 - Gran Consiglio 57

Perequazione finanziaria

- compensazione delle diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni 113

Petizione

- diritto di 20
- esame della 20

Popolo

- campo d'applicazione delle iniziative 58

- deleghe 69
- elezione
 - da parte del 56
 - dei membri dei tribunali 77
- potere dello Stato 1
- regolamento organizzativo del Comuni politici 116
- revisione totale della Costituzione 129
- rinnovazione integrale straordinaria del
 - Consiglio di Stato 57
 - Gran Consiglio 57
- votazioni
 - facoltative 62
 - obbligatorie 61

Progetti

- controprogetto a
 - iniziative 60
 - votazioni popolari obbligatorie 61
- diritto di esprimersi nell'ambito delle procedure di consultazione 64
- elaborato 58
- iniziative 58
- revisioni
 - costituzionali 127
 - totale della Costituzione 129
- votazione popolare
 - facoltativa 61, 62, 63
 - obbligatoria 61

Proposta generica

- iniziative 58

Proporzionale

- elezione del Gran Consiglio 73

Proprietà

- garanzia della 24

Pubblico Ministero 97, 100a

- incompatibilità, astensione 68

Referendum

- riuscita del 62
- votazione facoltativa 62

Regalie del cantone

- del sale 52
- della
 - caccia 52
 - pesca 52
- delle
 - acque 52
 - miniere 52

Responsabilità 71

- degli altri enti incaricati di compiti pubblici per danno causato illecitamente 71
- dei Comuni 111

- del Cantone per danno causato illecitamente 71
- per l'integrità della vita
 - animale 21
 - umana 21
 - vegetale 21
- verso l'ambiente 42

Revisione della Costituzione

- domanda di 58
- due letture 127
- revisione
 - totale della Costituzione 58
 - parziale della Costituzione 58

Scuola (e)

- cantonali 43
- comunali 43
- insegnamento
 - aconfessionale 43
 - apolitico 43
- sussidi a scuole private che adempiono compiti pubblici 43
- universitarie professionali 44

Sesso

- uguaglianza giuridica 10

Sicurezza

- completare le prestazioni della Confederazione 38
- delle donne dopo il parto 30
- ed ordine pubblico 37
- mantenimento dell' 37
- promozione della sicurezza sul lavoro 39
- responsabilità del Consiglio di Stato per la 90
- situazioni straordinarie 91
- sociale 38

Sistema

- coordinamento cantonale del sistema educativo 45
- impiego
 - efficace delle risorse pubbliche 41
 - economico delle risorse pubbliche 41
- maggioritario 56, 85
- principi del sistema educativo 42
- proporzionale 73

Stato

- coordinamento dell' operato dello 86
- della Confederazione Svizzera 2
- democratico 1
- di diritto liberale 1
- pianificazione dell' operato dello 86
- potere dello 1, 66
- protezione dell'ambiente 31

- sociale 1

Territorio

- cooperazione regionale 110a
- elezione dei membri del Consiglio di Stato 85
- garanzia
 - del 108
 - della Confederazione del 3
- modifiche del 61
- ordinato insediamento del 33
- parrocchia 125

Tribunale (i) 97 ss

- competenza dei 97
- elezione, da parte del Gran Consiglio
 - dei altri membri dei 77
 - del Presidente del Tribunale amministrativo 77
- esercizio, da parte del Gran Consiglio, della vigilanza sulla gestione dei tribunali supremi 78
- indipendenza dei 97
- sono
 - amministrativo 100
 - civili 98
 - penali 99

Uguaglianza

- garanzia dell' 10
- giuridica 10, 104
- principi dell'imposizione 104

Vigilanza

- alta vigilanza
 - sugli altri enti incaricati di compiti pubblici 78
 - sull'amministrazione 78
- cantonale su
 - comuni 111
 - insegnamento privato 43
 - scuole private 43
- del Consiglio di Stato su enti incaricati di compiti pubblici 95
- del Gran Consiglio
 - sul Consiglio di Stato 78
 - sulla gestione dei tribunali supremi 78
- finanziaria del Cantone 106

Votazione (i)

- cooperazione regionale 110a
- di ballottaggio 85
- popolare
 - facoltativa 62
 - obbligatoria 61
- popolari 61 ss
- regolamento organizzativo del Comune 116
- su
 - controprogetto 60
 - iniziativa 60

Voto

- altre attribuzioni del Gran Consiglio 79
- campo d'applicazione dell'iniziativa 58
- composizione del Consiglio di Stato 84
- controprogetto 60
- cooperazione
 - intercomunale 110
 - regionale 110a
- diritto di 55 ss
 - degli Svizzeri all'estero 55
 - in materia cantonale 55
 - nelle Chiese nazionali 122
- eleggibilità 67
- elezione dei membri del Consiglio di Stato 85
- elezione del
 - Gran Consiglio 73
 - Municipio 115
 - Parlamento comunale 115
- esercizio del potere dello Stato 1
- iniziative comunali 117
- popolare
 - facoltativa 62
 - obbligatoria 61
- prefetto 93
- rapporti di servizio 67
- regolamento organizzativo comunale 116
- revisione totale della Costituzione 129
- richiesta della rinnovazione integrale del
 - Consiglio di Stato 57
 - Gran Consiglio 57
- statuto
 - dei membri del Gran Consiglio 82
- del Consiglio di Stato nel Gran Consiglio 83